

**INTENTI TRA LA REGIONE PIEMONTE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
E L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEGLI
SPECIALIZZANDI AI SENSI DELLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 E S.M.I. E
PARTE STRAORDINARIA PER FAVORIRE LA FREQUENZA DEGLI SPECIALIZZANDI
NEGLI OSPEDALI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione Dr. Alberto Cirio, nato a Torino il 06/12/1972 e domiciliato ai fini del presente accordo a Torino - Piazza Piemonte, 1,

E

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, nella persona del Rettore pro - tempore, Prof. Stefano Geuna, nato a nato a Torino il 25/09/1965, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

E

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale 94021400026 nella persona del Rettore pro - tempore, Pro Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/07/1954, per la carica domiciliato a Vercelli - Via Duomo n. 6,

di seguito denominate congiuntamente Università

PREMESSO CHE

in applicazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, la Regione Piemonte ha stipulato con l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale gli Accordi per disciplinare le modalità di svolgimento della formazione medico specialistica per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 24 - 1106 del 6 marzo 2020, così come modificato con D.G.R. n. 6 - 3735 del 3 settembre 2021;

l'attuazione della citata normativa nazionale rappresenta un efficace strumento per far fronte alle carenze di personale medico specialista nelle strutture sanitarie del SSR e richiede da parte di tutti gli attori coinvolti la più ampia disponibilità ad assicurare la piena applicazione delle norme in materia, nell'ottica di rispondere in maniera adeguata alle esigenze rappresentate dai servizi del SSR;

nell'ottica di assicurare un'adeguata distribuzione degli specializzandi nelle strutture del SSR su cui insistono le Scuole di Specializzazione, tenuto conto delle azioni organizzative identificate dalle Università interessate di concerto con la Direzione Sanità e le Aziende sanitarie regionali, si ritiene importante, compatibilmente al possesso dei requisiti previsti, attivare le procedure previste per l'ampliamento delle strutture della rete formativa, accreditate con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'Osservatorio Nazionale, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999.

è necessario adeguare il testo dell'Accordo stipulato tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli

Studi del Piemonte Orientale alla luce dei contenuti dell'Accordo quadro, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, n. 1276 del 10 dicembre 2021, nonché del recente testo del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, coordinato con la L. di conversione 26 maggio 2023, n. 56, che all'art. 14 ha modificato l'art. 1, comma 548 bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Lo schema di intenti sarà approvato previa verifica da parte dei rispettivi organi competenti.

a seguito della conversione in legge del c.d. DL Calabria, con la Legge n. 145/2018, all'articolo 1 comma da 547 a 548 ter è disposto che:

- a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;

- analoga facoltà assunzionale è riconosciuta, a seguito delle modificazioni dell'art.1, comma 548-bis, della Legge n. 145/2018 disposte dall'art. 12-bis del Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, anche alle strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa, limitatamente agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture;
- i medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale o, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e

delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

Tenuto conto, inoltre, che:

il Decreto Legge n. 215 del 30/12/2023, articolo 4, comma 4 e 5, ha prorogato fino al 31/12/2024 l'articolo 2-bis, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, il quale dispone che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono procedere al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili sino al 31.12.2024;

il medesimo articolo dispone inoltre che i medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

il Decreto Legge n.215 del 30/12/2023, articolo 4, comma 4, ha prorogato fino al 31/12/2024 l'articolo 2-ter, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, il quale dispone che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei

collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, per la durata di sei mesi (prorogabili sino al 31.12.2024, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

l'articolo 12, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 dispone che fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11,

comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi. Per tale attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione

prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

Tenuto conto, inoltre, che:

in attuazione della predetta L. 145/2018 e s.m.i. sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i servizi del S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Torino e dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;

sono soddisfatte tutte le condizioni previste e che è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi, sulla base dei contenuti del presente accordo tra la Regione e l'Università degli Studi di Torino e dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018 e s.m.i.;

con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Nel bilanciamento degli interessi pubblici propri delle Amministrazioni contraenti del presente Accordo si auspica che l'assunzione dei medici specializzandi avvenga preferibilmente a partire dal terzo anno di corso, al fine di favorire la piena formazione nell'ambito dei percorsi di specializzazione definiti;

la formazione teorica compete alle Università e la formazione

pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dall'interessato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015, così come modificato dal D.I. n. 138/2023, e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

sono informati l'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, istituito con D.G.R. n. 17 - 3135 del 4 giugno 2001 e la Commissione Paritetica Regione-Università, istituita ai sensi degli artt. 5, L.R. n. 10/1995 e 9, L.R. n. 18/2007;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale riconoscono le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'art. 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di

formazione specialistica.

3. L'assunzione ai sensi del c.d. DL Calabria, contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale degli specializzandi delle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai

D.I. 68/2015, così come modificato dal D.I. n. 138/2023, e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse. Nel caso delle strutture sanitarie private accreditate, tale facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture;

4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù

della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

6. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanità, con la direzione sanitaria delle aziende e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

7. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che l'interessato può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

8. È garantita allo specializzando la copertura assicurativa per i rischi professionali, per gli infortuni connessi all'attività assistenziale e per la responsabilità civile contro terzi, posta a carico della struttura sanitaria presso cui svolge l'attività formativa, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 e dalla legge 24/2017, art. 10, comma 1.

9. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale

è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica, ferme restando la durata legale del corso e le necessità di formazione teorica da completare segue la programmazione universitaria, pur con i limiti delle attività assistenziali ad esso affidate.

10. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'Area della Sanità del SSN:

- a) stipendio tabellare;
- b) indennità di specificità medica;
- c) indennità di esclusività, ove spettante
- d) indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- e) retribuzione di risultato, ove spettante;
- f) retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

In caso di assunzione presso strutture sanitarie private accreditate, si applicano le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza, in proporzione alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte.

11. Il medico specializzando assunto ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il

trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

12. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. n. 68/2015 e s.m.i. e n. 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.

13. È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo, anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Paritetica Regione-Università e, sentito il parere dell'Osservatorio regionale formazione medico specialistica.

14. Le parti si impegnano nel favorire, inoltre, i reclutamenti di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, per i quali il Decreto Legge n.215 del 30/12/2023, articolo 4, comma 4 e 5, ha prorogato fino al 31/12/2024 tale possibilità nonché i reclutamenti di cui all' articolo 12, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 e ss.mm.ii.

Parte straordinaria, valida per mesi 24 eventualmente rinnovabile:

15. In modo da favorire la frequenza degli specializzandi per tirocini negli ospedali del SSR è previsto un incentivo, parametrizzato alla distanza dalla sede della scuola di specializzazione alla sede di frequenza (ospedale). Tale incentivo non si applica per le frequenze presso le AOU Città della Salute e della Scienza, AOU Maggiore della Carità e AOU San Luigi.

16. Vengono individuate in base alle necessita delle ASR della Regione Piemonte due fasce di esigenze relativamente agli ospedali ed alle specialità, definite dinamicamente in relazione ad esigenze emergenti attraverso allegati aggiuntivi:

Ospedali Fascia 1 ad alta priorità:

1. ASL CN 1
2. ASL CN 2
3. ASL NO
4. ASL VCO
5. ASL VC
6. ASL BI
7. ASL AL
8. ASL AT
9. ASL TO4
10. ASL TO5

Ospedali Fascia 2 a media priorità:

1. ASL Città di Torino
2. ASL TO3
3. AO Ordine Mauriziano di Torino

4. AOU SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria

5. AO S. Croce e Carle di Cuneo

Specialità fascia 1 ad alta priorità:

- 1) allergologia e immunologia clinica
- 2) anatomia patologica
- 3) anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore
- 4) malattie dell'apparato cardiovascolare
- 5) dermatologia e venereologia
- 6) malattie dell'apparato digerente
- 7) ginecologia e ostetricia
- 8) medicina di emergenza urgenza
- 9) medicina interna
- 10) medicina legale
- 11) neurologia
- 12) oftalmologia
- 13) oncologia medica
- 14) ortopedia e traumatologia
- 15) pediatria
- 16) radiodiagnostica

Specialità fascia 2 a media priorità:

- 1) audiologia e foniatría
- 2) cardiocirurgia
- 3) chirurgia generale
- 4) chirurgia maxillo facciale

- 5) chirurgia toracica
- 6) chirurgia vascolare
- 7) ematologia
- 8) endocrinologia e malattie del ricambio
- 9) genetica medica
- 10) geriatria
- 11) igiene e medicina preventiva
- 12) malattie infettive
- 13) malattie dell'apparato respiratorio
- 14) medicina fisica e riabilitativa
- 15) medicina del lavoro
- 16) medicina dello sport
- 17) medicina nucleare
- 18) microbiologia e virologia
- 19) nefrologia
- 20) neurochirurgia
- 21) neuropsichiatria infantile
- 22) otorinolaringoiatria
- 23) patologia clinica
- 24) psichiatria
- 25) radioterapia
- 26) reumatologia
- 27) scienza dell'alimentazione
- 28) statistica sanitarie e biometria

29) urologia

17. La richiesta di frequenza degli specializzandi da parte delle ASR deve pervenire alla Presidenza della Regione Piemonte ed alla Direzione Sanità che dopo le opportune valutazioni provvederà ad inoltrarla al Magnifico Rettore per le pratiche autorizzative, che di norma deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

18. Le Università e la Direzione Sanità si confronteranno per definire metodologie e verifiche per la corresponsione dell'incentivo che sarà assegnato e liquidato nei limiti dei finanziamenti stabiliti dalla Regione.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

Regione Piemonte

Il Presidente Alberto Cirio

.....

Università degli Studi di Torino

Il Magnifico Rettore Stefano Geuna

.....

Università degli Studi del Piemonte Orientale Il Magnifico Rettore
Gian Carlo Avanzi

.....